



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2012
COM(2012) 532 final

2012/0254 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale della
Comunità dell'energia (Budva - 18 ottobre 2012)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il decimo Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia si terrà il 18 ottobre 2012 a Budva (Montenegro).

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni della decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (in prosieguo il "trattato"), occorre stabilire la posizione dell'Unione europea riguardo alle decisioni all'ordine del giorno di detta riunione.

In conformità dell'articolo 6 della decisione 2006/500/CE, la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale è espressa dal rappresentante della Commissione europea.

La presente proposta di decisione del Consiglio concerne tutti i punti dell'ordine del giorno per i quali è prevista una decisione del Consiglio ministeriale o che richiedono l'adozione di una posizione dell'UE. La Commissione ritiene che gli altri punti all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale non richiedano orientamenti per le dichiarazioni dell'Unione europea di cui al documento 14623/07, Metodi di lavoro per la preparazione delle riunioni del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, approvato dai servizi della Commissione e dal Consiglio.

2. PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO COMMENTATO

2.1. "Punti A" (senza discussione)

La Commissione concede il discarico finanziario al direttore per l'anno 2011 sulla base della relazione di audit del 31 dicembre 2011, della relazione del comitato di bilancio sull'audit del 2011 e della relazione del direttore sull'esecuzione del bilancio 2011.

La Commissione approva la relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia al Parlamento europeo e ai parlamenti delle parti aderenti e dei partecipanti, di cui all'articolo 52 del trattato.

La Commissione prende atto delle altre relazioni presentate nell'ambito del presente punto dell'ordine del giorno.

2.2. Attuazione delle disposizioni del trattato

La Commissione prende nota della relazione sull'attuazione del trattato, che comprende un primo esame della Moldova e dell'Ucraina in quanto più recenti parti contraenti.

La Commissione prende anche atto della relazione in materia di composizione delle controversie, prende nota dei progressi compiuti per quanto concerne i procedimenti in corso e sostiene le iniziative del segretariato per la ricerca di soluzioni negoziate.

La Commissione propone inoltre di inserire il seguente testo nelle conclusioni del Consiglio ministeriale: "Il Consiglio ministeriale ha preso atto del fatto che per la Moldova e l'Ucraina, entrate a far parte della Comunità dell'energia rispettivamente nel 2010 e nel 2011, potrebbe essere necessario prorogare il termine del 1° gennaio 2016 per l'attuazione dell'articolo 9 della direttiva (CE) n. 2009/73¹".

¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

2.3. Statistiche

La Commissione approva il progetto di decisione del Consiglio ministeriale sull'attuazione delle norme per le statistiche dell'energia nella Comunità dell'energia, con cui le parti contraenti convengono di attuare entro il 31 dicembre 2013 il regolamento (CE) n. 1099/2008², relativo alle statistiche dell'energia, e la direttiva 2008/92/CE³, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Il presente progetto di decisione del Consiglio ministeriale è basato sull'articolo 100, punto ii) del trattato e non prevede alcun adeguamento specifico per le parti contraenti. Non è stata pertanto ritenuta necessaria una proposta formale della Commissione ai sensi dell'articolo 79 del trattato. La presente decisione richiede l'unanimità. Qualora l'unanimità non sia raggiunta entro il previsto termine del 31 dicembre 2013, la Commissione può accettare di prorogare il termine di attuazione fino al 31 dicembre 2015.

In considerazione della necessità di avere dati statistici in materia di energia corretti, affidabili, comparabili e coerenti, al fine di monitorare l'efficacia delle politiche energetiche, l'adozione di queste norme comunitarie di base non dovrebbe subire inutili ritardi, segnatamente in considerazione della prevista applicazione dei meccanismi di cooperazione per l'energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri dell'UE e le parti contraenti.

2.4. Scorte di petrolio

La Commissione approva il progetto di decisione del Consiglio ministeriale concernente l'attuazione della direttiva 2009/119/CE⁴, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, con cui le parti contraenti si impegnano a dare attuazione a detta direttiva entro il 1° gennaio 2020.

Il presente progetto di decisione del Consiglio ministeriale è basato sull'articolo 100, punto ii) del trattato e non prevede alcun adeguamento specifico per le parti contraenti. Non è stata pertanto ritenuta necessaria una proposta formale della Commissione ai sensi dell'articolo 79 del trattato. La presente decisione richiede l'unanimità.

Qualora l'unanimità non sia raggiunta entro il previsto termine del 1° gennaio 2020, la Commissione può accettare di prorogare il termine di attuazione fino al 1° gennaio 2023. Qualora in nessuno dei due casi sia conseguito un accordo unanime, la Commissione può accettare di rinviare l'adozione formale del progetto di decisione del Consiglio ministeriale e proporre nel contempo l'inserimento di una dichiarazione politica nelle conclusioni del Consiglio ministeriale, al fine di incoraggiare le parti contraenti ad adottare le misure occorrenti per la costituzione delle necessarie riserve di scorte petrolifere e di invitare il segretariato della Comunità dell'energia a continuare a sostenere le iniziative delle parti contraenti in questo ambito.

² Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia

³ Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)

⁴ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

2.5. Fonti energetiche rinnovabili

La Commissione approva il progetto di decisione del Consiglio ministeriale sull'attuazione della direttiva 2009/28/CE⁵, con cui le parti contraenti si impegnano a dare attuazione a detta direttiva entro il 1° gennaio 2014.

Gli adeguamenti contenuti nella decisione del Consiglio ministeriale, ai sensi dell'articolo 24 del trattato, sono in larga misura conformi a quelli proposti nella decisione della Commissione del 19 marzo 2012. Alcuni emendamenti sono stati introdotti a seguito del dibattito avvenuto nel corso nella venticinquesima riunione del Gruppo permanente ad alto livello, come di seguito indicato:

- le scadenze per la presentazione delle relazioni sono state adeguate in modo da allinearle al termine generale di attuazione;
- l'articolo 16 ("Riesame basato sull'esperienza"), è stato modificato per poter trarre le debite conclusioni dai progressi effettuati, in conformità dei requisiti stabiliti da EUROSTAT per le statistiche sull'energia.

Nella riunione del Gruppo permanente ad alto livello non è stato raggiunto un accordo sugli obiettivi delle parti contraenti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel rispettivo consumo finale lordo di energia e alla quota di energie rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020, che dovranno pertanto essere stabilite nella riunione del 10° Consiglio ministeriale.

La Commissione può accettare una rettifica generale degli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili che preveda un periodo più breve per l'attuazione della direttiva. Tale rettifica dovrebbe tener conto del carattere non lineare del percorso previsto per il conseguimento degli obiettivi dell'UE.

La Commissione approva altresì le modifiche al trattato, in linea con la decisione del Consiglio del 28 giugno 2011 che autorizza la Commissione a negoziare per conto dell'Unione europea le modifiche al trattato della Comunità dell'energia⁶.

La presente decisione richiede l'unanimità.

2.6. Strategia energetica

La Commissione approva la strategia energetica della Comunità dell'energia, che riposa sui lavori della Task force sulla strategia energetica e che tiene conto delle osservazioni formulate dalle parti contraenti e dalla Commissione a nome dell'Unione europea.

La Commissione approva la proroga fino al giugno 2013 del mandato della Task force sulla strategia energetica. A questa task force vanno affidate la valutazione e l'identificazione di progetti che interessano la Comunità dell'energia e la determinazione di eventuali iniziative politiche atte a promuovere lo sviluppo dei progetti futuri che interessano la Comunità dell'Energia.

⁵ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

⁶ Per memoria, il documento 11242/11 REV 1 prevede: La Commissione garantisce che le modifiche da approvare a nome dell'Unione europea facciano riferimento all'obbligo delle parti contraenti di adottare la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

La Commissione dirige il dibattito sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che costituisce uno dei principali obiettivi della Comunità dell'energia, e invita tutte le parti del trattato a coordinare le iniziative. Essa sottolinea l'importanza delle norme del mercato interno, che garantiscono i flussi transfrontalieri di energia elettrica e di gas in Europa, della costituzione di scorte petrolifere strategiche e della promozione di fonti rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica. Essa incoraggia le parti contraenti a partecipare attivamente al gruppo per la sicurezza dell'approvvigionamento⁷.

2.7. Nomina di un direttore del segretariato della Comunità dell'energia

La Commissione approva l'atto procedurale del Consiglio ministeriale che nomina il signor Janez Kopač direttore del segretariato con mandato triennale rinnovabile.

Sulla base della proposta della Commissione, il Consiglio ministeriale decide la nomina del direttore a maggioranza semplice.

⁷

Atto procedurale 2008/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, dell'11 dicembre 2008, relativo all'istituzione di un gruppo di coordinamento per la sicurezza degli approvvigionamenti

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Budva - 18 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 194 e 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia¹, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

DECIDE:

Articolo unico

In vista della decima riunione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia da tenere a Budva il 18 ottobre 2012, l'allegato della presente decisione riporta la posizione dell'Unione europea sui punti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

ALLEGATO

Posizione dell'Unione europea

- L'Unione europea concede il discarico finanziario al direttore del segretariato della Comunità dell'energia per l'anno 2011.
- L'Unione europea approva la relazione annuale 2011 ai Parlamenti sulle attività della Comunità dell'energia, di cui all'articolo 52 del trattato della Comunità dell'energia.
- L'Unione europea approva l'attuazione da parte della Comunità dell'energia, da portare a termine entro il 31 dicembre 2015, del regolamento (CE) n. 1099/2008, relativo alle statistiche dell'energia, e della direttiva 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
- L'Unione europea approva l'attuazione, da portare a termine entro il 1° gennaio 2023, della direttiva 2009/119/CE sull'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
- L'Unione europea approva l'attuazione da parte della Comunità dell'energia, da portare a termine entro il 1° gennaio 2014, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con cui le parti contraenti si impegnano a conseguire obiettivi di un livello di sforzo analogo a quello applicabile per gli Stati membri dell'UE, tenendo conto inoltre del periodo di attuazione più breve consentito alle parti contraenti.
- L'Unione europea approva le modifiche all'articolo 20 del trattato della Comunità dell'energia, in linea con la decisione del Consiglio del 28 giugno 2011 che autorizza la Commissione a negoziare per conto dell'Unione europea le modifiche al trattato della Comunità dell'energia.
- L'Unione europea approva la strategia energetica della Comunità dell'energia.
- L'Unione europea approva la proroga al giugno 2013 del mandato della Task force sulla strategia energetica.
- L'Unione europea approva la nomina del signor Janez Kopač a direttore del segretariato con mandato triennale rinnovabile.